



PROVINCIA DI GORIZIA

DIREZIONE LAVORO E WELFARE
UFFICIO POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

Oggetto: Avviso pubblico relativo alle modalità ed ai termini di erogazione, di utilizzo e rendicontazione degli interventi finanziati dal Fondo Provinciale per l'Occupazione dei Disabili ai sensi dell'articolo 39 della Legge Regionale n.18/2005 e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 431/2015.

AVVISO PUBBLICO

Invito a presentare progetti finalizzati a favorire l'occupazione di persone disabili iscritte negli elenchi di cui all'art. 1 della Legge n. 68 del 1999, che presentino particolare difficoltà di inserimento al lavoro, mediante il "Fondo Provinciale per l'Occupazione dei Disabili di cui all'art. 39 della Legge Regionale n. 18 del 2005 e alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 431 del 2015 – ANNUALITÀ 2015.

In attuazione delle Linee Guida relative all'utilizzo dei Fondi Provinciali Disabili e della Determinazione Dirigenziale (n. ____ del __.05.2015) avente ad oggetto l'Avviso pubblico relativo alle modalità ed ai termini di erogazione, utilizzo e rendicontazione degli interventi finanziati dal Fondo Provinciale per l'Occupazione dei Disabili per l'annualità 2015,

SI RENDE NOTO CHE

al fine di favorire ed incentivare l'inserimento lavorativo di persone disabili sono concessi finanziamenti per la realizzazione di interventi e progetti caratterizzati da tale specifica finalità, da realizzare con il contributo del "Fondo Provinciale per l'Occupazione dei Disabili di cui all'art. 39 della LR 18/05 e degli indirizzi deliberati dalla Giunta Regionale.

Titolo I - Condizioni generali

Art. 1 - Finalità dei progetti.

Sono finanziabili i progetti finalizzati alla promozione, incentivazione, realizzazione e stabilizzazione del collocamento mirato di persone disabili, che presentino particolare difficoltà di inserimento al lavoro, nel rispetto delle norme che prevedono e disciplinano l'utilizzo del Fondo Provinciale per l'Occupazione dei Disabili, (d'ora innanzi indicato con il termine "Fondo").

Art. 2 - Oggetto.

Gli interventi Gli interventi per i quali è possibile formulare istanza di contributo, come definiti al Titolo II, afferiscono alle seguenti tipologie d'intervento:

a) INTERVENTI LOGISTICO – STRUTTURALI:

1	REGIME DI AIUTI Regolamento UE 651/2014	Realizzazione ed adeguamento del posto di lavoro;
		Rimozione delle barriere architettoniche e tecnologiche;
		Iniziative volte a garantire l'accessibilità al posto di lavoro e contributi a copertura dei costi connessi al trasporto dei lavoratori con disabilità sul luogo di lavoro e per attività correlate al lavoro;
2	REGIME DI AIUTI Regolamento UE 651/2014	Interventi da parte dei datori di lavoro diretti alla rielaborazione delle modalità lavorative per renderle adeguate a forme concordate di Telelavoro;

b) INCENTIVAZIONI ALL'INSTAURAZIONE/STABILIZZAZIONE DI RAPPORTI DI LAVORO E FORMAZIONE A FAVORE DEI DISABILI:

1	REGIME DI AIUTI Regolamento UE 651/2014	Finanziamento delle assunzioni effettuate dai datori di lavoro privati a seguito della sottoscrizione di convenzioni stipulate con la Provincia e finalizzate all'ottenimento dei benefici di cui all'art. 13 della L. 68/99 che, per insufficienza di fondi statali, non abbiano potuto usufruire dei suddetti benefici pur avendone i requisiti;
---	---	--

2	REGIME DI AIUTI DE MINIMIS Regolamenti UE n.1407/2013 – n.1408/2013 – n.717/2014	Progetti promossi ed attivati dalla Provincia per le incentivazioni ai datori di lavoro privati finalizzate alla trasformazione di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di lavoratori disabili già in forza;
3	REGIME DI AIUTI Regolamento UE 651/2014	Contributi per assunzioni e proroghe di lavoratori disabili ai datori di lavoro privati non soggetti all'obbligo di assunzione di cui alla L. 68/1999 in quanto già ottemperanti o perché occupano un numero di dipendenti considerati ai fini del computo inferiore a 15;
4	REGIME DI AIUTI DE MINIMIS Regolamenti UE n.1407/2013 – n.1408/2013 – n.717/2014	Incentivi ai datori di lavoro che, ai sensi dell'art. 63, commi 2 e 3, della L.R. 18/2005 e successive modifiche ed integrazioni, attivano tirocini finalizzati all'integrazione lavorativa di soggetti disabili ed inseriti in progetti individuali oggetto di convenzione da stipularsi ai sensi dell'art. 11 della L. 68/99;
5	REGIME DI AIUTI DE MINIMIS Regolamenti UE n.1407/2013 – n.1408/2013 – n.717/2014	Incentivi ai datori di lavoro privati finalizzati all'assunzione di lavoratori disabili di età pari o superiore a 45 anni ovvero pari o superiore a 55 anni;

L'Amministrazione Provinciale, al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei disabili ed il conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla L. 68/99, previa valutazione delle finalità e dei criteri applicativi dei rispettivi progetti e parere preventivo in merito della competente sottocommissione Provinciale per il Diritto al Lavoro dei Disabili, si riserva l'attivazione delle ulteriori possibili tipologie di azioni finanziabili concordi con gli Indirizzi per l'utilizzo dei Fondi provinciali deliberati dalla Giunta Regionale.

Art. 3 - Condizioni e Modalità.

1. Fatte salve le ulteriori o diverse condizioni specificate in ciascuna misura i contributi di cui all'art. 2 sono concessi, ad istanza dell'interessato, **presentata entro 30 gg. dall'assunzione**, a condizione che il lavoratore disabile, regolarmente iscritto agli elenchi previsti dall'art. 8 della Legge 68/99 ed appartenente ad una delle categorie specificate nell'art. 6 del presente Avviso, sia assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato per un minimo di 12 mesi;
2. L'assunzione non può riguardare lavoratori che abbiano acquisito lo stato di disoccupazione a seguito della cessazione di un precedente rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro richiedente, intervenuta nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda e determinata da dimissioni volontarie del lavoratore ovvero da risoluzione consensuale del contratto di lavoro;
3. Per i contributi previsti all'art. 1, lettera b) punto 4, la domanda di contributo dovrà essere presentata

prima dell' inizio del percorso personalizzato del tirocinante;

4. I contributi di cui all'art. 1, lettera b) punto 3 e punto 5, saranno concessi a condizione che il lavoratore disabile sia assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato per un minimo di 12 mesi e la domanda di finanziamento dovrà essere presentata entro e non oltre trenta giorni dalla data di effettiva assunzione del lavoratore. Tale termine si considera perentorio ed inderogabile.
5. Per i contributi di cui all'art. 1, lettera b) punto 1, il termine perentorio indicato al comma precedente inizia a decorrere dal giorno successivo la ricezione, da parte dei datori di lavoro che hanno i requisiti, della comunicazione dell'Amministrazione Provinciale di mancato accesso ai fondi nazionali per insufficienza delle risorse a disposizione;
6. Per i contributi previsti dall'art. 1, lettera b) punto 2, la domanda, a pena di inammissibilità, dovrà essere effettuata entro e non oltre 30 giorni dalla data di trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato dei lavoratori disabili in forza;
7. Non si considerano nuove assunzioni i rapporti di lavoro instaurati a seguito di trasferimento di azienda o di cessione di ramo di azienda. Il presente comma si applica anche ai rapporti di lavoro instaurati con lavoratori licenziati da una azienda dello stesso gruppo societario al quale fa capo il datore di lavoro assumente;
8. Gli incentivi di cui al presente Avviso sono concessi anche nel caso di inserimento lavorativo del disabile in qualità di socio lavoratore di cooperativa;
9. Il riconoscimento dei contributi disciplinati dal presente Avviso è "a consuntivo" ovvero a conclusione e completamento del progetto personalizzato di cui al precedente comma, e verificato il permanere del rapporto di lavoro per un periodo di 12 mesi;
10. Per essere ammissibili a incentivo, le assunzioni a tempo indeterminato e determinato nonché le trasformazioni di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, qualora effettuate da ditte individuali o da esercenti le libere professioni in forma individuale, non devono riguardare il coniuge, i parenti o gli affini entro il secondo grado del datore di lavoro.

Art. 4- Risorse finanziarie.

Le istanze ammissibili vengono finanziate fino all'esaurimento delle risorse disponibili secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande. A parità di condizioni verrà data precedenza alla domanda presentata dall'azienda con la persona disabile da assumere, stabilizzare o da avviare a tirocinio che abbia una maggiore anzianità di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 8 della L. 68/99.

Art. 5 - Beneficiari.

1. Salvo quanto espressamente disciplinato in ogni singola misura possono essere ammessi a beneficiare dei contributi a valere sul Fondo secondo le modalità di cui al presente avviso i seguenti soggetti:

- a) datori di lavoro privati, anche non soggetti all'obbligo d'assunzione di cui alla Legge 68/99;
- b) cooperative sociali di cui all'art. 1, com. 1, lett. b), della Legge 381/91 (Disciplina delle coop. sociali);
- c) organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'art. 6 della Legge 266/91 (Legge - quadro sul volontariato);
- d) organismi di cui agli artt. 17 e 18 (enti che svolgono attività idonee a favorire l'inserimento e l'integrazione lavorativa di persone portatrici di handicap) della Legge 104/92;

2. I soggetti di cui al comma precedente devono avere la sede legale, o almeno l'unità operativa interessata all'inserimento lavorativo, nel territorio della Provincia di Gorizia e possedere i seguenti requisiti:

- a) se imprese, risultare iscritte al Registro delle Imprese della Provincia di Gorizia, siano esse sede principale o sede secondaria o unità locale;
- b) se cooperative o consorzi di cooperative, risultare iscritti al Registro regionale delle Cooperative;
- c) se imprese artigiane, risultare iscritte all'Albo delle Imprese Artigiane;
- d) se prestatori di attività professionali non ordinistiche, essere iscritti a un'associazione inserita nel registro delle associazioni di cui all'art. 4 della LR 13/04 (Interventi in materia di professioni) e successive modificazioni e integrazioni, e avere iniziato la propria attività successivamente all'entrata in vigore della legge medesima;
- e) se organizzazioni di volontariato, essere iscritti all'Albo Regionale del Volontariato;
- f) essere ottemperanti ovvero di aver indicato le modalità di assolvimento degli obblighi occupazionali sanciti dalla Legge 68/99;
- g) applicare integralmente le norme che regolano il rapporto di lavoro, la normativa previdenziale, le norme poste a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nonché l'applicazione degli accordi in materia di lavoro derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale, territoriale e aziendale e i principi di parità giuridica, sociale ed economica fra lavoratrici e lavoratori;
- h) essere in regola con gli obblighi tributari nonché quelli retributivi, contributivi, assistenziali, previdenziali ed assicurativi nascenti dalla qualità di datore di lavoro;
- i) inesistenza a proprio carico di procedure per l'emersione del lavoro sommerso, ai sensi dell'art. 1, com. 14, del Decreto Legge 210/02 (coordinato, modificato e convertito nella Legge 266/02);
- j) se cooperative nelle quali il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte dei soci, applicare nei confronti dei lavoratori, compresi i soci lavoratori, le clausole dei contratti collettivi nazionali e degli accordi regionali, territoriali e aziendali di riferimento, sia per la parte economica che per la parte normativa, e corrispondere ai soci lavoratori con rapporto di lavoro diverso da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, trattamenti economici complessivi non inferiori ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 6, com. 1, lett. d), e) e f), e com. 2 bis, della Legge 142/01;
- k) non versare in condizioni di difficoltà, ovvero non soddisfare alcuna delle circostanze di cui all'art.2, paragrafo 1, punto 18) del Regolamento (UE) n. 651/2014;

Art. 6 - Destinatari finali.

1. Sono destinatari degli interventi:

- a) i lavoratori disabili di cui all'art. 1 della Legge 68/99 iscritti nell'elenco di cui all'art. 8 della medesima legge, che presentino particolare difficoltà di inserimento al lavoro;
- b) i lavoratori disabili già in forza presso i datori di lavoro privati, assunti ai sensi della Legge 68/99 o della previgente disciplina sul collocamento obbligatorio - Legge 482/68 "Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private" - che presentino particolare difficoltà di mantenimento al lavoro ovvero alti rischi d'interruzione del rapporto di lavoro in corso;
- c) i lavoratori disabili che sono stati riconosciuti disabili in costanza di rapporto di lavoro (art. 4, com. 4, Legge 68/99) limitatamente agli incentivi di cui al art. 2 com. 1 del presente Avviso;
- d) i lavoratori disabili già in forza presso i datori di lavoro privati, assunti ai sensi della Legge 68/99 o della previgente disciplina sul collocamento obbligatorio - Legge 482/68 "Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private" - e per i quali si verifichi un aggravamento delle condizioni di salute che possa compromettere il mantenimento/proseguimento del rapporto di lavoro (art. 10, com. 3, Legge 68/99) per gli incentivi di cui al art. 2 com. 1 del presente Avviso.

2. Per persone con particolari difficoltà di inserimento al lavoro di cui al comma 1 lettera a) del presente articolo, si intendono coloro che, inseriti nell'elenco di cui all'art. 8 della Legge 68/99, siano valutati tali in relazione alla presenza o compresenza di situazioni di particolare complessità quali:

- a) diagnosi di disabilità multiple con particolare riferimento alla disabilità psichica;
- b) disabilità complesse aggravate da contesti socio-relazionali che presentino criticità;
- c) soggetti disabili che permangano nella condizione di disoccupazione da oltre 12 mesi dal termine dell'ultimo rapporto di lavoro posto in essere;
- d) presenza di difficoltà a sostenere e mantenere da parte del lavoratore rapporti di lavoro duraturi;
- e) disabilità complesse presenti tra iscritti di genere femminile in presenza di percentuali ridotte di inserimento lavorativo rispetto alla percentuale di presenza nell'elenco degli iscritti;
- f) soggetti disabili che abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di età e siano disoccupati.
- g) soggetti con competenze professionali non idonee in relazione ai profili professionali richiesti dalle aziende.

L'ammissione ai contributi, di cui al presente avviso pubblico, è condizionata alla valutazione preventiva da parte del Comitato Tecnico, previsto dall'art. 6 com. 2 della Legge 68/99.

Art. 7 -Termini di presentazione delle domande.

1. Le domande per richiedere gli interventi disciplinati dal presente Avviso potranno essere presentate fino ad esaurimento delle risorse di cui all'art 4 e comunque non oltre il **31/12/2015**, **fatte salve le istanze per gli interventi realizzati dal 1 gennaio 2015 alla data di pubblicazione del presente Avviso, per le quali i 30 giorni previsti per la presentazione dell'istanza non decorrono dall'assunzione, bensì dalla data di pubblicazione del presente Avviso pubblico.**

A parità di condizioni verrà data precedenza alla domanda presentata dall'azienda con la persona disabile da assumere, stabilizzare o da avviare a tirocinio che abbia una maggiore anzianità di iscrizione nell'elenco di cui

all'art. 8 della L. 68/99.

2. Saranno concessi contributi, nei limiti delle risorse disponibili e destinate a finanziare le misure declinate nel presente Avviso. Saranno ammesse le sole domande, debitamente compilate e complete di tutta la documentazione richiesta, pervenute entro e non oltre i termini individuati dal presente Avviso.

3. Sarà cura dell'Amministrazione Provinciale informare dell'eventuale proroga di validità dell'Avviso oltre la data stabilita e/o dell'eventuale rifinanziamento mediante pubblicazione sul Sito del Lavoro della Provincia di Gorizia (www.lavoro-provgo.it).

Art. 8- Requisiti dell'istanza.

Saranno ritenute ammissibili le istanze che risulteranno:

- richieste da un soggetto di cui all'art. 5 del presente Avviso;
- finalizzate all'inserimento lavorativo dei soggetti di cui all'art. 6 del presente Avviso e secondo le modalità sancite dall'art. 3;
- pervenute entro la data di scadenza indicata nell'art. 7 del presente Avviso;
- redatte e sottoscritte dal legale rappresentate sull'apposita modulistica predisposta dal Servizio politiche del lavoro della Provincia di Gorizia e complete dei dati e delle informazioni richieste.

Art. 9 - Obblighi dei beneficiari.

I beneficiari dei contributi sono tenuti a:

a) fornire alla Provincia di Gorizia – Direzione Lavoro e Welfare – Servizio Politiche del Lavoro all'indirizzo Corso Italia n. 55 - 34170 Gorizia tutte le informazioni e la documentazione comprovanti gli interventi effettuati;

b) garantire, per un minimo di 12 mesi, dalla data di assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o nelle particolari ipotesi di contratto a tempo determinato di cui all'art. 3 comma 1 e 2 la continuità del rapporto di lavoro alle medesime condizioni di ammissione (periodo contributivo);

c) dare comunicazione motivata alla Provincia di Gorizia dell'eventuale interruzione anticipata dell'iniziativa finanziata, qualunque ne sia la causa, nonché a segnalare tempestivamente ogni mutamento del rapporto di lavoro;

d) consentire gli opportuni controlli sulla documentazione presentata, nonché gli eventuali sopralluoghi per la verifica delle attività finanziate. Tali verifiche potranno essere effettuate presso gli Enti Previdenziali e richieste agli organi competenti in materia di vigilanza sul luogo/ambito di lavoro.

Art. 10 - Modalità di presentazione della domanda e della relativa documentazione.

1. I soggetti in possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso potranno presentare l'istanza di cui all'art. 3 di accesso ai contributi di cui all'art. 2, entro il termine indicato all'art. 7, consegnandola personalmente presso la Direzione Lavoro e Welfare – Servizio Politiche del Lavoro, Corso Italia, 55 - 34170 Gorizia. L'istanza è soggetta ad imposta di bollo di € 16,00, salvo le esenzioni previste dalla normativa vigente.

2. Le istanze dovranno essere prodotte, in attuazione della previsione del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) – e del DPCM 22 luglio 2011, che ha fissato al 1 luglio 2013 il termine a partire dal quale le Pubbliche Amministrazioni non potranno più accettare o effettuare le comunicazioni in forma cartacea nei rapporti con le imprese, esclusivamente a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata) all'indirizzo provincia.gorizia@certgov.fvg.it, entro il termine indicato all'articolo 3.

Nell'e-mail è necessario indicare la seguente dicitura: *“Domanda per la concessione dei contributi previsti dall’Avviso Pubblico – Annualità 2015 – Fondo provinciale Disabili”*.

2. Si considerano altresì prodotte in tempo utile le domande spedite alla Provincia di Gorizia, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato all'articolo 7 del presente Avviso. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
3. La domanda, redatta sull'apposita modulistica predisposta dalla Provincia di Gorizia, dovrà essere sottoscritta dal soggetto interessato all'accesso al beneficio - nel caso di persone giuridiche, dal soggetto munito dei poteri di legale rappresentanza ed essere corredata da una dichiarazione, resa dal medesimo soggetto, ai sensi della vigente normativa in materia, attestante l'avvenuta presa visione e conoscenza delle norme contenute nel presente Avviso.
4. Unitamente alla domanda di accesso al contributo i soggetti richiedenti debbono produrre:
 - a) la dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 5; i soggetti per i quali non sussiste l'obbligo di iscrizione al registro delle imprese devono altresì attestare i motivi di tale esenzione nonché dichiarare nelle forme consentite dalla legge che dal momento dell'assunzione del lavoratore disabile essi esercitano la propria attività nella Provincia di Gorizia;
 - b) la scheda con i dati del lavoratore disabile, con l'indicazione della data di instaurazione del rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato non inferiore ai 12 mesi, ovvero, in caso di trasformazione del rapporto di lavoro dei disabili già in forza;
 - c) la dichiarazione di disponibilità delle parti come previsto al successivo articolo 13 comma 3;
 - d) il progetto personalizzato di intervento ovvero il progetto personalizzato di inserimento lavorativo;
 - e) il prospetto dettagliato delle spese sostenute con allegata la documentazione giustificativa.

Art. 11 - Variazioni intervenute nel soggetto richiedente.

1. Qualora, successivamente alla presentazione della domanda di contributo, l'istante sia interessato da trasformazione o da fusione di società ovvero realizzi un conferimento o un trasferimento di azienda, il contributo richiesto è concesso o erogato al soggetto risultante dalla trasformazione o dalla fusione ovvero al quale l'azienda sia stata conferita o trasferita, purché in capo a tale ultimo soggetto prosegua il rapporto lavorativo in relazione al quale era stato richiesto il contributo.
2. A tal fine, il soggetto, risultante dalla trasformazione o dalla fusione societaria ovvero al quale l'azienda sia stata conferita o trasferita, presenta apposita domanda, che deve essere corredata, da:
 - a) documentazione attestante uno degli eventi di cui al precedente comma 1;
 - b) documentazione attestante la prosecuzione dell'intervento a favore del lavoratore disabile, per il quale era stato chiesto il contributo;
 - c) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 5.
3. I soggetti per i quali non sussiste l'obbligo di iscrizione al registro delle imprese devono altresì attestare i motivi di tale esenzione nonché dichiarare di esercitare la propria attività nella Provincia di Gorizia nelle forme consentite dalla normativa vigente in materia di certificazione sostitutiva (DPR 445/2000 e successive modificazioni).

Art. 12 - Ammissione e concessione del contributo.

1. Le domande di contributo vengono istruite dall'Amministrazione Provinciale secondo l'ordine cronologico di presentazione.
2. Con determinazione del Responsabile del Servizio Politiche del Lavoro viene disposta l'ammissione o meno delle domande e concesso il contributo, nei limiti delle risorse disponibili, secondo gli importi massimi previsti da ciascuna misura ovvero sulla base dei costi salariali lordi presunti o dei preventivi di spesa relativi ai progetti personalizzati.

Art. 13 - Erogazione del contributo.

1. Fatte salve le ulteriori o diverse condizioni specificate in ciascuna misura, l'erogazione del contributo avviene in un'unica soluzione, a conclusione del progetto ammesso a finanziamento, previa presentazione della necessaria documentazione attestante le spese ammissibili sostenute e, subordinatamente, alla verifiche ritenute opportune da parte del competente Servizio. In tale sede, qualora venga accertata una parziale realizzazione del progetto per le motivazioni indicate nella relazione finale, il contributo verrà proporzionalmente rideterminato.
2. A tal fine, entro 30 giorni dalla conclusione del progetto, il beneficiario deve produrre la seguente documentazione:
 - 1) dichiarazione sostitutiva da parte del legale rappresentante attestante:
 - a) la conclusione positiva del progetto personalizzato, per il quale è stato concesso il contributo, nel termine previsto;
 - b) la riconducibilità all'intervento autorizzato delle spese di cui si chiede il rimborso;
 - 2) relazione finale, sottoscritta dal legale rappresentante, contenente la descrizione dell'attività realizzata e dei risultati raggiunti;
 - 3) rendicontazione delle spese sostenute, con allegata idonea documentazione giustificativa attestante le spese ammissibili effettivamente sostenute relativamente agli interventi finanziabili
3. Per quanto attiene alla trasformazione del rapporto di lavoro è necessaria la dichiarazione sottoscritta dal datore di lavoro e dal lavoratore interessati, con la quale il primo si impegna a realizzare la trasformazione del rapporto di lavoro in caso di ammissione a contributo di cui al presente regolamento ed il secondo dichiara la disponibilità ad accettare tale trasformazione come previsto all'art. 10, comma 4, lett. c)
4. Prima di procedere all'erogazione del contributo, la Provincia verifica, attraverso il Centro per l'Impiego, la sussistenza del rapporto di lavoro instaurato con il lavoratore disabile.

Art. 14 - Integrazioni documentali.

In sede di istruttoria gli Uffici competenti provvederanno a richiedere agli interessati l'integrazione di informazioni o documentazioni incomplete ovvero mancanti, nonché ogni elemento necessario a verificare dati tra loro contrastanti. Gli interessati sono tenuti a fornire, in un'unica soluzione, le richieste di integrazioni entro il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata.

Verranno esclusi i richiedenti le cui integrazioni siano pervenute fuori termine o fornite in più soluzioni se non richieste.

Art. 15- Revoca del contributo.

Non si procede alla revoca del contributo qualora la cessazione anticipata del rapporto di lavoro sia dovuta a licenziamento per giusta causa, ancorché non siano decorsi 12 mesi per i contratti a tempo determinato e indeterminato ovvero, decorsi i suddetti termini, sia stata determinata da dimissioni volontarie o decesso del lavoratore. Al verificarsi di queste fattispecie sarà onere del datore di lavoro trasmettere idonea comunicazione formale, adeguatamente motivata, al Servizio competente entro il termine perentorio di 15 giorni dal verificarsi dell'evento. Verificata la sussistenza dei requisiti ed il rispetto dei termini, l'Ufficio competente provvederà alla liquidazione del contributo in proporzione al periodo contrattuale effettivamente maturato.

3. Fatte salve le sanzioni previste dalla legislazione vigente per chi fornisce false o mendaci dichiarazioni o produce false attestazioni, i contributi sono revocati anche qualora, dalle verifiche effettuate in sede istruttoria emerga la carenza di uno, o più, dei requisiti richiesti dalla domanda di accesso al contributo o comunque contenuti nella documentazione allegata alla stessa.

4. Nel caso di tirocinio il contributo verrà riproporzionato in base all'effettivo periodo di svolgimento.

Titolo II - Condizioni di ammissibilità degli interventi specifici

Art. 16- Realizzazione ed adeguamento del posto di lavoro.

1. Saranno ammesse a contributo le iniziative che prevedano un progetto personalizzato di inserimento lavorativo riferito a lavoratori/trici disabili, di cui all'art. 6, che, a far data dalla pubblicazione del presente Avviso, siano assunti /e con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato di almeno 12 mesi.

Agli effetti della corresponsione dei contributi di cui al presente Avviso, l'ammissione di nuovi soci lavoratori nell'ambito di cooperative è assimilata, a parità di caratteristiche della prestazione lavorativa, alla assunzione di lavoratori subordinati.

I progetti personalizzati devono essere finalizzati a supportare

- nuovi inserimenti stabili (assunzioni a tempo indeterminato/trasformazione di contratti a tempo determinato); ovvero a:
- garantire il mantenimento del posto per lavoratori già in forza (disabili con aggravamento del deficit funzionale; soggetti a cui sia sopravvenuta una invalidità in percentuale che ne consenta il riconoscimento ai sensi dell'art. 4 com. 4, L 68/99).

Sono ammissibili a contributo, le spese effettivamente sostenute e documentate per :

- l'acquisto di macchinari, attrezzature, mobili e elementi di arredo, macchine per ufficio e programmi informatici;
- opere e lavori finalizzati all'adeguamento del posto di lavoro;
- apparecchiature e/o ausili, di qualsiasi natura,
- attività di formazione per l'utilizzo degli ausili e della specifica strumentazione di cui sopra.

Le spese sopraelencate debbono costituire un intervento organico finalizzato a permettere al lavoratore disabile lo svolgimento dei compiti propri della mansione a lui affidata, in rapporto alla menomazione e al tipo di handicap posseduto dal lavoratore (a titolo puramente esemplificativo: sensori, tastiere espanse o ridotte, emulatori a video, emulatori di mouse, controllo vocale del computer, display braille, software con sintesi vocale o videoingrandente, stampante braille elettronica che può fungere anche da macchina da scrivere, comunicatore simbolico, ecc.).

2. È prevista l'erogazione di un contributo pari al 100% (copertura integrale) del costo complessivo dell'intervento ammesso, fino alla concorrenza di un ammontare massimo di € 10.000 per intervento, per assunzioni a tempo indeterminato, ovvero € 5.000 per assunzioni a tempo determinato di almeno 12 mesi.
3. **La domanda, corredata dal progetto personalizzato e dal preventivo dettagliato di spesa, va presentata prima dell'avvio dei lavori e/o acquisti.** L'intervento dovrà essere completato entro dodici mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di ammissione al contributo salvo l'eventuale accoglimento dell'istanza motivata di proroga, concedibile per una sola volta e per un massimo di ulteriori mesi tre.
4. Il regime d'aiuto per il presente intervento è concesso in conformità a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 651/2014.

Art. 17- Rimozione di barriere architettoniche.

1. Saranno ammesse a contributo le iniziative che prevedano un progetto personalizzato di inserimento lavorativo riferito a lavoratori/trici disabili, di cui all'art. 6 che a far data dalla pubblicazione del presente Avviso siano assunti /e con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato di almeno 12 mesi.
2. Agli effetti della corresponsione dei contributi di cui al presente Avviso, l'ammissione di nuovi soci lavoratori nell'ambito di cooperative è assimilata, a parità di caratteristiche della prestazione lavorativa, alla assunzione di lavoratori subordinati.
3. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute e documentate per:
 - la rimozione delle barriere architettoniche che, in qualsiasi modo, possono impedire o pregiudicare l'inserimento lavorativo di una persona disabile che si concretizzino in lavori di ristrutturazione e trasformazione dei locali e, in genere, delle strutture e degli ambienti di lavoro;
 - interventi di ristrutturazione o adeguamento finalizzati a consentire l'accessibilità autonoma della persona disabile alle strutture di supporto interne all'ambiente di lavoro (servizi igienici, spogliatoi, mensa, ecc) e per l'applicazione di segnaletiche visive tattili e acustiche.
4. E' prevista l'erogazione di un contributo pari al 100% (copertura integrale) del costo complessivo dell'intervento ammesso, fino alla concorrenza di un ammontare massimo di € 10.000 per intervento, per assunzioni a tempo indeterminato, ovvero € 5.000 per assunzioni a tempo determinato di almeno 12 mesi.
5. **La domanda, corredata dal progetto personalizzato e dal preventivo dettagliato di spesa, va presentata prima dell'avvio dei lavori e/o acquisti.**
6. Il regime d'aiuto per il presente intervento è concesso in conformità a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 651/2014.
7. L'intervento dovrà essere completato entro dodici mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di ammissione al contributo salvo l'eventuale accoglimento dell'istanza motivata di proroga, concedibile per una sola volta e per un massimo di ulteriori mesi tre.

Art. 18- Interventi diretti alla rielaborazione delle modalità lavorative per renderle adeguate a forme concordate di telelavoro.

1. Saranno ammesse a contributo le iniziative che prevedano un progetto personalizzato di inserimento lavorativo riferito a lavoratori/trici disabili, di cui all'art. 6 che a far data dalla pubblicazione del presente Avviso siano assunti/e con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato di almeno 12 mesi.
2. Agli effetti della corresponsione dei contributi di cui al presente Avviso, l'ammissione di nuovi soci lavoratori nell'ambito di cooperative è assimilata, a parità di caratteristiche della prestazione lavorativa, alla assunzione di

lavoratori subordinati.

3. Sono ammissibili a contributo gli interventi diretti alla rielaborazione delle modalità lavorative per renderle adeguate a forme concordate di telelavoro e, nello specifico, l'introduzione di tecnologie informatiche e di comunicazione a distanza mediante la creazione di postazioni di telelavoro a domicilio, adeguate alle effettive abilità e capacità residue del lavoratore disabile, che permettano lo svolgimento dei compiti propri della mansione allo stesso affidata e la realizzazione delle relative iniziative e attività di formazione.
4. È prevista l'erogazione di un contributo pari al 100% (copertura integrale) del costo complessivo dell'intervento ammesso con un limite massimo di €2.500 per intervento.
5. **La domanda, corredata dal progetto personalizzato e dal preventivo dettagliato, di spesa va presentata prima dell'avvio dei lavori e/o acquisti.** L'intervento dovrà essere completato entro dodici mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di ammissione al contributo salvo l'eventuale accoglimento dell'istanza motivata di proroga, concedibile per una sola volta e per un massimo di ulteriori mesi tre.
6. Il regime d'aiuto per il presente intervento è concesso in conformità a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 651/2014.

Art. 19 - Iniziative volte a garantire l'accessibilità al posto di lavoro, la mobilità e gli spostamenti.

1. Sono concessi incentivi per iniziative volte a garantire l'accessibilità al posto di lavoro, la mobilità e gli spostamenti dei lavoratori disabili che, a far data dalla pubblicazione del presente Avviso, saranno inserite/i con un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a tempo determinato di almeno 12 mesi, ovvero attraverso percorsi personalizzati di tirocinio, e che siano impossibilitati a conciliare gli orari di lavoro con orari e percorsi dei trasporti pubblici e/o bisognosi di modalità di trasporto personalizzato (mezzi attrezzati, accompagnamento, etc.), con predisposizione da parte del datore di lavoro, ovvero di uno dei soggetti di cui all'art. 5, di un progetto personalizzato indicante nel dettaglio l'articolazione dell'orario di lavoro prestato.
2. Sono ammissibili a contributo, le spese effettivamente sostenute e documentate per il trasporto dal luogo di residenza/domicilio al luogo di lavoro, e viceversa, di persone disabili, di cui all'art. 6 del presente Avviso, che:
 - a) presentino difficoltà nel recarsi sul luogo di lavoro con mezzi propri o con i normali mezzi di trasporto pubblico, a causa di problemi, documentabili, di natura oggettiva (inesistenza e/o impossibilità dell'utilizzo del mezzo proprio; mancanza o progressiva riduzione di linee della rete di trasporto pubblico nel percorso casa/lavoro; ridotto numero di corse sulla linea di trasporto pubblico nel percorso casa/lavoro; turnazione non coincidente con orari di trasporto pubblico; delocalizzazione della produzione successiva agli inserimenti effettuati) ovvero di natura soggettiva;
 - b) siano sprovvisti di ausili specifici per l'autonomia nel trasporto;
 - c) non siano già destinatari di altri interventi o contributi di agevolazione della mobilità casa/lavoro.
3. È prevista l'erogazione di un contributo pari al 100% (copertura integrale) del costo complessivo dell'intervento ammesso con un limite massimo di €5.000 per intervento.
4. **La domanda, corredata dal progetto personalizzato e dal preventivo dettagliato, di spesa va presentata prima dell'avvio dei lavori e/o acquisti.** L'intervento dovrà essere completato entro dodici mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di ammissione al contributo salvo l'eventuale accoglimento dell'istanza motivata di proroga, concedibile per una sola volta e per un massimo di ulteriori mesi tre.
5. Il regime d'aiuto per il presente intervento è concesso in conformità a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 651/2014.

Art. 20 - Convenzioni stipulate con le Province finalizzate all'ottenimento dei benefici di cui all'art. 13 della

Legge 12 marzo 1999 n. 68 che, per insufficienza di fondi statali, non hanno potuto usufruire dei suddetti benefici pur avendone i requisiti.

1. Possono accedere al contributo i datori di lavoro privati, soggetti agli obblighi d'inserimento lavorativo di soggetti disabili e i datori di lavoro privati che, pur non essendo soggetti agli obblighi della L. 68/99 hanno proceduto all'assunzione a tempo indeterminato di soggetti disabili che, a seguito della sottoscrizione di convenzioni stipulate con la Provincia di Gorizia finalizzate all'ottenimento dei benefici di cui all'art. 13 della Legge 68/99, non hanno potuto usufruire dei suddetti benefici, pur avendone i requisiti, per insufficienza di fondi statali.
2. Il beneficio risulta concedibile a condizione che:
 - a) non sia stato possibile percepire, in tutto o in parte, i benefici previsti dall'art. 13 della Legge 68/99 per carenza di risorse del Fondo nazionale assegnato;
 - b) il lavoratore disabile di cui all'art. 6, per il quale viene richiesta l'agevolazione, sia assunto, a far data dalla pubblicazione del presente Avviso, a tempo indeterminato, risulti regolarmente in forza all'azienda stessa e mantenga il rapporto di lavoro per almeno 12 mesi dalla data di ammissione al contributo.
3. Qualora intervenga la cessazione, per qualsivoglia motivazione, del rapporto di lavoro in essere prima dello scadere del termine indicato alla lettera b) del precedente comma, il datore di lavoro dovrà procedere, ai fini della concessione del contributo, all'assunzione di un altro lavoratore disabile in possesso dei requisiti di cui all'art. 6, con contratto di lavoro a tempo indeterminato ovvero con contratto di lavoro a tempo determinato di almeno 12 mesi.
4. La nuova assunzione dovrà essere comunicata nel termine perentorio di 60 giorni dal licenziamento, con le stesse modalità previste per la presentazione della domanda originaria. In difetto di un nuovo inserimento lavorativo, entro il termine citato di cui al precedente comma, l'accesso al contributo si intende revocato.
5. L'importo del contributo non può superare la misura massima di € 10.000 per ciascun disabile inserito a tempo indeterminato.
6. Entro l'ammontare degli importi di cui al precedente comma i costi ammissibili al finanziamento sono definiti ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 della Legge 68/99 e successive modifiche ed integrazioni.
7. Il finanziamento verrà erogato sulla base di apposita domanda corredata dalla autocertificazione dei costi salariali sostenuti.
8. Il regime d'aiuto per il presente intervento è concesso in conformità a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 651/2014.

Art 21 – Contributi ai datori di lavoro che attivano tirocini ai sensi della normativa vigente finalizzati al sostegno dei tirocinanti.

1. Saranno ammesse a contributo le iniziative che prevedano l'attivazione, a far data dalla pubblicazione del presente Avviso, di un tirocinio ai sensi dell'art. 63, commi 1 e 2 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)". DPR. 166/2013 e s.m.i., finalizzato all'integrazione lavorativa dei soggetti disabili iscritti nell'elenco di cui all'art. 8 della L.68/99, nell'ambito di convenzioni di cui all'art. 11 della Legge 12 marzo 1999 n. 68.

I suddetti tirocini sono finalizzati all'accrescimento delle competenze professionali dei disabili.

I requisiti indispensabili per l'attivazione del tirocinio da parte del soggetto interessato sono disciplinati dalla normativa regionale vigente.

La domanda, corredata da apposita convenzione e dal progetto personalizzato, dovrà essere presentata prima dell'avvio del tirocinio con l'indicazione del tutor aziendale e del tutor del soggetto promotore.

2. Il tirocinio dovrà prevedere un orario di lavoro settimanale non superiore a quello previsto per le medesime mansioni dagli accordi aziendali e dalla contrattazione collettiva.

Il soggetto ospitante dovrà corrispondere al tirocinante un'indennità per lo svolgimento del tirocinio non inferiore a 300 euro lordi mensili, corrispondenti all'impegno massimo di 20 ore settimanali. Tale importo aumenta proporzionalmente in relazione all'impegno del tirocinante fino ad un massimo di 40 ore settimanali, in coerenza con gli obiettivi del progetto formativo, corrispondente ad una indennità minima mensile pari a 500 euro lordi.

3. La Provincia di Gorizia erogherà direttamente al soggetto richiedente, in un'unica soluzione al termine del periodo di tirocinio, un incentivo pari all'intera somma anticipata dall'azienda al tirocinante, soggetto alle ritenute previste per legge e comunque fino ad un massimo di 3000 euro.

Qualora il soggetto ospitante intenda riconoscere un incentivo superiore alla somma di 500 euro mensili, resta inteso che la parte eccedente detta somma sarà totalmente a carico del soggetto richiedente medesimo e non verrà in nessun caso rimborsato dall'ente provinciale.

4. L'articolazione del finanziamento sarà proporzionalmente rapportata alla durata del tirocinio e comunque fino ad un massimo di 6 mesi.

Al termine del tirocinio i soggetti beneficiari dovranno presentare al servizio Politiche del Lavoro:

- le quietanze di pagamento comprovanti l'avvenuta erogazione dell'indennità spettante al tirocinante;
- la comunicazione relativa al regime "de minimis";

Successivamente alla ricezione della comunicazione relativa al regime "de minimis", della documentazione comprovante l'avvenuta corresponsione della spettante indennità al tirocinante e della dichiarazione relativa alla formazione sulla sicurezza, la Provincia di Gorizia provvederà all'erogazione del contributo al soggetto beneficiario, previa verifica del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità.

5. Le spese inerenti all'assicurazione obbligatoria del tirocinante sono a carico delle aziende ospitanti.

6. Il Servizio politiche del Lavoro effettuerà verifiche periodiche circa l'andamento del tirocinio.

7. Per quanto non previsto dal presente articolo, si fa riferimento alla normativa Regionale e nazionale in materia.

8. Sono esclusi dal presente intervento i Tirocini attivati ai sensi della DGR 217/2006 in quanto già finanziati con appositi interventi.

9. Il regime d'aiuto per il presente intervento è concesso in regime "de minimis" ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1407/2013, n. 1408/2013 e n. 717/2014.

Art 22 - Progetti promossi e attivati dalle Province: Incentivazioni a datori di lavoro privati per assunzioni al di fuori dei parametri d'obbligo di persone disabili.

1. Sono concessi incentivi finalizzati a favorire l'assunzione dei soggetti di cui all'art. 6 lett. a) del presente Avviso ad incremento dei posti di lavoro disponibili presso datori di lavoro privati non soggetti all'obbligo d'inserimento lavorativo ai sensi della Legge 68/99 che intendano assumere un lavoratore disabile, ovvero a quei datori di lavoro privati che, ottemperanti, siano disponibili all'assunzione di personale disabile in eccedenza rispetto alla quota d'obbligo.

2. Gli incentivi sono fissati in un importo massimo di € 15.000 "*una tantum*" per ogni singola assunzione a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato di una persona disabile con la seguente articolazione:

- a) fino ad un massimo di € 15.000 per assunzioni a Tempo Indeterminato;
- b) fino ad un massimo di € 7.500 per assunzioni a Tempo Determinato di almeno 12 mesi.

Qualora il rapporto di lavoro instaurato sia a tempo parziale, il contributo è proporzionato all'orario di lavoro effettivamente prestato.

Prima dell'assunzione del lavoratore deve essere presentata richiesta di Convenzione Individuale al Centro per l'Impiego di Gorizia, Servizio di Collocamento Mirato. A seguito della stipula di detto Accordo, l'erogazione viene disposta sulla base della presentazione di apposita domanda corredata dalla trasmissione della documentazione a comprova della sussistenza del rapporto di lavoro di almeno 12 mesi.

3. I contributi disciplinati dal presente articolo verranno liquidati a consuntivo, al termine del controllo della documentazione comprovante la sussistenza del requisito temporale minimo di 12 mesi di lavoro.
4. Nel caso di contributi per le assunzioni concessi ai sensi del Regolamento CE 800/2008, l'ammontare degli incentivi non deve superare il 75% del costo salariale annuo lordo; nel caso in cui il contributo risulti superiore, gli importi sono ridotti sino al raggiungimento del massimale consentito.
5. Il regime d'aiuto per il presente intervento è concesso in conformità a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 651/2014.

Art. 23 – Progetti promossi ed attivati dalla Provincia per le incentivazioni ai datori di lavoro privati finalizzate alla trasformazione da tempo determinato a indeterminato.

1. Sono concessi incentivi finalizzati a favorire la trasformazione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato dei lavoratori disabili di cui all'articolo 6 del presente avviso, già in forza presso datori di lavoro privati, anche non soggetti all'obbligo d'inserimento lavorativo ai sensi della L. 68/99.
2. Gli incentivi sono pari ad euro 7.500 "*una tantum*" per ogni singola trasformazione a tempo indeterminato di una persona disabile già assunta ai sensi della L. 68/99 ed in forza presso i datori di lavoro privato.
3. il contributo previsto dal presente articolo, qualora il rapporto di lavoro sia a tempo parziale, è riproporzionato all'orario di lavoro effettivamente prestato.
4. L'erogazione dell'incentivo è condizionata alla verifica da parte della Provincia in ordine alla permanenza del rapporto di lavoro per il quale è stato concesso l'incentivo medesimo.
5. I contributi disciplinati dal presente articolo verranno liquidati a consuntivo al termine del controllo della documentazione comprovante la sussistenza del requisito temporale minimo di dodici mesi dalla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.
6. La domanda di finanziamento dovrà essere presentata nei trenta giorni successivi la data di trasformazione del rapporto di lavoro.
7. Il regime d'aiuto per il presente intervento è concesso in regime "de minimis" ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1407/2013, n. 1408/2013 e n. 717/2014.

Art. 24 - Progetti promossi ed attivati dalla Provincia per le incentivazioni ai datori di lavoro privati finalizzate all'assunzione dei lavoratori disabili di età pari o superiore a 45 anni ovvero pari o superiori a 55 anni.

1. Sono concessi incentivi finalizzati a favorire l'assunzione dei soggetti di cui all'articolo 6 lettera a) del presente Avviso presso datori di lavoro privati anche non soggetti all'obbligo d'inserimento lavorativo ai sensi della L. 68/99 in quanto già ottemperanti o perché occupano un numero di dipendenti considerati ai fini del computo inferiore a 15.
2. Gli incentivi sono fissati in un importo massimo di euro 5.000 "*una tantum*" per ogni singola assunzione con contratto di

lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato per un minimo di 12 mesi con la seguente articolazione:

- a. euro 2.500 per assunzioni di persone disabili di età pari o superiore a 45 anni;
- b. euro 5.000 per assunzioni di persone disabili di età pari o superiore a 55 anni.

3. I contributi disciplinati dal presente articolo verranno liquidati, al termine del controllo della documentazione comprovante la sussistenza del rapporto di lavoro di almeno 12 mesi.

4. Nel caso di contributi concessi ai sensi del Regolamento CE 651/2014, l'ammontare degli incentivi non deve superare il 75% del costo salariale annuo lordo; nel caso in cui il contributo risulti superiore, gli importi sono ridotti sino al raggiungimento del massimale consentito.

5. Il contributo previsto dal presente articolo, qualora il rapporto di lavoro sia a tempo parziale, è riproporzionato all'orario di lavoro effettivamente prestato.

6. La domanda di finanziamento dovrà essere presentata nei trenta giorni successivi la data di trasformazione del rapporto di lavoro.

Art. 25 - Cumulabilità di contributi.

1. I benefici concedibili di cui agli articoli precedenti sono cumulabili tra loro, qualora il progetto di inserimento lavorativo afferisca alla stessa persona, nel rispetto del regime di aiuti cui gli interventi sono soggetti.

2. Nel caso di incentivi per i medesimi costi ammissibili,

- a) è ammissibile il cumulo tra aiuti esentati con altri aiuti di Stato o aiuti de minimis concessi da normative nazionali o locali, a meno che le medesime normative dispongano un divieto di cumulo, a condizione che il totale degli aiuti non porti al superamento dell'intensità di aiuto più elevata applicabile;
- b) è ammissibile il cumulo con altri aiuti esentati ai sensi del medesimo Regolamento (UE) n. 651/2014 oltre la soglia massima applicabile, purché il cumulo non porti al superamento di un'intensità di aiuto superiore al 100% dei costi pertinenti.

Art. 26 - Regime di aiuti.

1. I contributi previsti dal presente Avviso sono concessi in conformità a quanto stabilito dal "Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)", pubblicato sulla GUUE L 187 del 26 giugno 2014, con particolare riferimento agli articoli 33 e 34 del medesimo Regolamento, per le azioni di seguito elencate:

- a) realizzazione ed adeguamento del posto di lavoro;
- b) rimozione delle barriere architettoniche e tecnologiche;
- c) iniziative volte a garantire l'accessibilità al posto di lavoro e **contributi a copertura dei costi connessi al trasporto dei lavoratori con disabilità sul luogo di lavoro e per attività correlate al lavoro;**
- d) interventi da parte dei datori di lavoro diretti alla rielaborazione delle modalità lavorative per renderle adeguate a forme concordate di telelavoro;
- e) convenzioni sottoscritte dalle Province con i datori di lavoro privati, finalizzate all'ottenimento dei benefici di cui all'articolo 13 della legge 68/99, che per carenza di fondi statali non hanno potuto usufruire dei suddetti benefici pur avendone i requisiti;

- f) assunzioni di personale disabile presso aziende non soggette all'obbligo previsto dalla L. 68/99;
2. Il finanziamento degli interventi di cui al precedente comma, punti a), b), c), e d) è concedibile fino ad un valore massimo pari al 100%, **al lordo di qualsiasi imposta o altro onere**, dei costi sostenuti dal Richiedente per la realizzazione dell'intervento a favore del personale disabile assunto;
3. Il finanziamento degli interventi di cui al comma 1, **punto e) è concedibile fino ad un valore massimo pari al 60% del costo salariale lordo del soggetto disabile assunto**, mentre per gli interventi di cui al punto f), l'incentivo è concedibile fino ad un valore massimo pari al 75% del costo salariale lordo del soggetto disabile assunto;
4. Gli altri interventi previsti dal presente Avviso sono soggetti al regime "de minimis" previsto dai seguenti Regolamenti (UE):
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato agli aiuti di importanza minore («de minimis»), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352 del 24 dicembre 2013;
 - Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica del regolamento (UE) n. 1860/2004, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 190/45 del 27 giugno 2014;
 - Regolamento (UE) 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L n. 352 del 24 dicembre 2013.

Art. 27- Controlli, valutazione e monitoraggio degli interventi.

L'Amministrazione Provinciale potrà effettuare:

- controlli a campione sulla documentazione presentata a corredo della richiesta di contributo;
- sopralluoghi, a campione presso i beneficiari delle iniziative finanziate.
- il monitoraggio e la valutazione degli interventi finanziati presentandone i risultati alla Sottocommissione per l'Inserimento Lavorativo dei Disabili e al Comitato Tecnico, nel rispetto delle rispettive competenze.

Art. 28 - Veridicità delle dichiarazioni.

1. Ciascun dichiarante è responsabile e consapevole degli effetti penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/00 e s.m.i..
2. Salvo quanto previsto dall'art. 71, co. 3, del DPR 445/00, la circostanza accertata che il richiedente abbia rilasciato dichiarazioni non veritiere comporta la non ammissibilità ovvero la revoca dei contributi.

Art. 29 – Responsabile della redazione dell'avviso e del procedimento.

Ai sensi della Legge n. 241/90, il responsabile dell'adozione del presente Avviso pubblico e del procedimento è il Responsabile del Servizio Politiche del Lavoro della Provincia di Gorizia.

Art. 30 - Tutela della privacy.

I dati di cui la Provincia entra in possesso a seguito del presente avviso verranno trattati ai sensi e nel rispetto

delle disposizioni del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 31 - Informazioni e pubblicità.

Per informazioni o per ritirare copia integrale dell'Avviso e del modulo di domanda, gli interessati possono rivolgersi a:

- **Provincia di Gorizia - Servizio Politiche del Lavoro, Corso Italia, 55 - 34170 Gorizia
Tel. 0481/385248 - 231**
- **Centro per l'Impiego di Gorizia - Via Alfieri, 38 – 34170 Gorizia
Tel. 0481/524296**
- **Centro per l'Impiego di Monfalcone - P.le Salvo d'Acquisto, 3 – 34074 Monfalcone
Tel. 0481/412251**

Il testo dell'avviso e la modulistica verranno pubblicati sul Sito del Lavoro della Provincia di Gorizia: www.lavoro-provgo.it.

